



Rivista di diritto amministrativo

Publicata in internet all'indirizzo www.amministrativamente.com

Diretta da

Gennaro Terracciano, Piero Bontadini, Stefano Toschei,
Mauro Orefice e Domenico Mutino

Direttore Responsabile

Marco Cardilli

Coordinamento

Valerio Sarcone

FASCICOLO N. 6/2013

estratto

Registrata nel registro della stampa del Tribunale di Roma al n. 16/2009

ISSN 2036-7821

eurilink

Comitato scientifico

Bonfiglio Salvatore, Carloni Enrico, Castiello Francesco, Cittadino Caterina, D'Alessio Gianfranco, Di Pace Ruggiero, Gagliarducci Francesca, Gardini Gianluca, Gattamelata Stefano, Greco Maurizio, Laurini Giancarlo, Liccardo Gaetano, Mari Angelo, Marini Francesco, Mastrandrea Gerardo, Matera Pierluigi, Merloni Francesco, Palamara Luca, Palma Giuseppe, Panzironi Germana, Patroni Griffi Filippo, Piazza Angelo, Pioggia Alessandra, Puliat Helene, Realfonzo Umberto, Schioppa Vincenzo, Sciascia Michel, Sestini Raffaello, Spagnoletti Leonardo, Staglianò Giuseppe, Storto Alfredo, Titomanlio Federico, Tomassetti Alessandro, Uricchio Antonio, Volpe Italo.

Comitato di redazione

Laura Albano, Sonia Albertosi, Federica Angeli, Daniela Bolognino, Caterina Bova, Silvia Carosini, Sergio Contessa, Marco Coviello, Ambrogio De Siano, Federico Dinelli, Francesca Romana Feleppa, Luigi Ferrara, Fortunato Gambardella, Flavio Genghi, Concetta Giunta, Giuliano Gruner, Laura Lamberti, Laura Letizia, Roberto Marotti, Massimo Pellingra, Benedetto Ponti, Carlo Rizzo, Francesco Rota, Stenio Salzano, Ferruccio Sbarbaro, Francesco Soluri, Marco Tartaglione, Stefania Terracciano, Manuela Veronelli, Angelo Vitale, Virginio Vitullo.

Pennellate di deontologia forense

di Stefano Gattamelata

Sommario

1. Premessa – 2. “Fatica e probità”: il “come” del quotidiano e della professione – 3. I soggetti di interazione nell’attività professionale - 4. Il “tempio della fortuna”.

1. Premessa

La presente occasione consente di illustrare modalità di esercizio della professione di avvocato, in un contesto di confronto di opinioni tra i vari protagonisti del Foro, sì da poter tutti trarre spunti per costruire una giustizia trasparente e coerente con le volontà del legislatore nazionale ed europeo, al fine di meglio perseguire una sempre maggiore effettività della tutela e di contemporaneamente crescere come uomini e come professionisti.

Il titolo della mia relazione è volutamente asettico; le “pennellate” vengono date su quella sorta di galleria che possiamo immaginare sia la nostra vita (anche) professionale, al fine di disegnare un affresco. E l’affresco si dipinge con lo studio, maestria, pazienza e genialità; ma anche con gli altri che si incontrano sul proprio percorso. Dunque sono pennellate importanti quelle che noi, giorno dopo giorno, diamo quasi senza accorgercene ma –ed ecco il punto- occorre invece averne consapevolezza poiché dobbiamo attuare ciò che era scritto su una colonna bizantina e cioè “*tu che leggi ricordati che uno ha costruito per te e che tu devi costruire per gli altri...*”.

Ecco: mi è stato chiesto di parlare di deontologia, ma non vorrei soffermarmi solamente sulle norme disciplinari; vorrei provocare un dibattito e fornire sollecitazioni.

Ed allora ecco le due partizioni della presente relazione.

La prima, apparentemente più teorica, è volta a fissare i principi ispiratori dell’agire professionale; e questo anche per rispondere ad alcune perplessità ed a domande frequentemente ci vengono poste, che rispecchiano una concezione diffusa di una società attenta all’oggi ed al subito, e che invece va riveduta primariamente da chi –quale un avvocato- ha una responsabilità per una crescita di una società più giusta¹.

¹ Domande che pongono giovani, ovvero praticanti, ovvero semplici conoscenti occasionali, come a) la deontologia? che senso ha? b) l’etica nella professione? ma con quello

La seconda parte della relazione cerca di calare i principi illustrati nei rapporti con gli *altri* della professione, che sono il cliente, il collega, i propri collaboratori, il magistrato (su cui mi soffermo relativamente, stante la relazione che segue).

2. Fatica e probità: il “come” del quotidiano e della professione

1. E’ interessante prendere avvio dall’esperienza di Carlo Goldoni², noto letterato ed avvocato veneto, il quale aveva delle forti preoccupazioni al momento di accedere alla carriera forense che supera poiché “*bisognava porsi al cimento ed entrare senza timore nel caos forense, ove la fatica e la probità conducono al tempio della fortuna*”.

Ebbene: ognuno di noi è in primo luogo una persona, poi un cittadino, poi un professionista, con una molteplicità di diritti e di doveri nelle rispettive qualità; ed interagisce come ciascuno di tali. Ognuno è soggetto relazionale e fa parte della *business community*: ciò significa che i suddetti diritti e doveri, non sono solo *uti singuli*, ma trascendendo la persona, incidono sulla società.

In effetti il professionista in genere e l’avvocato in particolare, deve scegliere quotidianamente ed operare decisioni nelle quali l’aspetto tecnico e professionale è strettamente correlato a quello umano; scelte che per lo più sono adottate “automaticamente”, poiché radicate nella persona. Ne deriva che è importante chiedersi (e comprendere) quali siano i parametri di riferimento (che l’ordinamento e la società offre) dell’azione

che gli avvocati si sente che fanno? c) può un avvocato essere tale e ed essere nello stesso tempo corretto? d) correttezza e furbizia sono concetti antagonisti?

² “*Memorie di Carlo Goldoni per l’istoria della sua vita e del suo teatro*”, Firenze, 1831, ed in particolare cap. XXIII, “*Mio ricevimento nel corpo degli avvocati*” a margine della commedia del Goldoni medesimo, “*L’avvocato veneziano*”, Venezia, 1827, riedita dall’Ordine degli avvocati di Venezia e dall’Associazione avvocati amministrativisti veneti, nel 2009.

umana e professionale nonché, per ciascuno, avere la consapevolezza di conoscere quali siano i propri, per farsi almeno la domanda se ed in che termini essi coincidono e con quali dei parametri “a disposizione”.

In altre parole dobbiamo scegliere il quotidiano e viverlo, e non farci vivere dal quotidiano. Ed allora: come è fatto il nostro quotidiano? Esso è il frutto di linee operative di un vissuto costitutivo di scelte etiche, poste a monte nella continua ricerca di risposte³. In questo contesto l'etica è il *come* del quotidiano e la deontologia è il *come* della professione⁴.

1.1. Nella professione di avvocato, il peso del valore e delle qualità umane è particolarmente alto. Ad essa si accede con grande fatica ed anni di studio; in essa si procede –con pazienza– per anni, nella consapevolezza di essere via via sempre più “attrezzati” a risolvere i problemi, pur con i propri limiti, fiduciosi che essi si continuano a “spostare” in avanti pur rimanendo forse presenti; essa consente certamente un'autorealizzazione importante⁵ ed il profes-

sionista assume responsabilità, compie scelte, spesso ha ruoli decisionali e di concreta incidenza sulla realtà sociale. E' colui che potrebbe dirsi un soggetto impegnato nella società di oggi che interagisce con l'altro.

Come riempire di significato detto impegno? Esiste in altre parole una finalizzazione dell'impegno professionale, tenendo conto che la scelta della finalizzazione di detto impegno, incide sulle modalità di esercizio della professione?

Al fine di orientare le scelte secondo finalità che comunque, nel garantire il professionista, tutelano (almeno formalmente) anche “l'altro” che con detto professionista entra in contatto, vi è la deontologia, che “*altro non è che l'opera di individuazione e rilevazione dei comportamenti che la vita e l'esperienza, professionali ma non solo, degli appartenenti alla classe forense hanno individuato come consoni ed adeguati alla funzione di assistenza e difesa del cittadino, avendo a stelle polari l'etica individuale e sociale, oltreché il rispetto delle norme poste dagli ordinamenti statuali via via vigenti*”⁶. Comportamenti e regole non imposte ma naturali ovvero connaturali.

E se la deontologia significa conoscenza di ciò che è conveniente, essa necessariamente ha in sé un connotato di eticità; consiste in una serie di libertà, di diritti, di obblighi, che sono codificati ed organizzati in norme da un soggetto superiore ai singoli professionisti (l'Ordine professionale) cui questi stessi sono sottoposti⁷. Attraverso e grazie alla deontologia, le istanze di ognuno sono generalizzate e ridotte ad unità, attraverso la indicazione di termini moralmente rilevanti.

³ Esse ben potrebbero essere rinvenute nella dottrina sociale cristiana, scienza latamente riconducibile alla teologia morale, che trova il suo primo fondamento nelle Encicliche pontificie che periodicamente hanno seguito l'evoluzione dell'uomo in campo sociale e del lavoro; hanno interpretato detta evoluzione, fornendo stimoli per la maturazione di scelte consapevoli della collettività sovente anticipando profeticamente i problemi, e suggerendo contestualmente possibili linee guida, sempre puntualmente riprese nel susseguirsi dell'insegnamento pontificio. “Non si può non dimenticare che l'insegnamento sociale pontificio non cessa mai di annoverare, tra i valori necessari per rinnovare la verità, quelli spirituali e religiosi, specie cristiani per realizzare più autenticamente la città dell'uomo ...” (così M. TOSO, *Welfare Society: l'apporto dei Pontefici da Leone XIII a Giovanni Paolo II*, Roma, 1996, 490).

⁴ Sull'argomento sia consentito anche il rinvio a S. GATTAMELATA, *Riflessioni sulla professione di avvocato: un percorso di crescita umana e professionale*, in *Dir. e proc. amm.*, 2009, 4, p. 1013 e ss.

⁵ Come e forse più di ogni altro lavoro, l'esercizio della professione può divenire “bene dell'uomo”, perchè suo tramite l'uomo “diventa più uomo”; cfr. Paolo VI, *Laborem exercens*, 14 settembre 1981, n. 9.

⁶ G. DANIELI, *Deontologia forense: genesi e codificazione*, intervento al Convegno su *Deontologia e informazione della codificazione all'informatizzazione degli studi legali*, Verona, 20 aprile 2005.

⁷ Ordine professionale che ha un ruolo centrale nel contesto che ci occupa e che elabora in tal modo ed autonomamente un vero e proprio “diritto di categoria” in un “relativo isolamento” dallo Stato; così A. GIDDENS, *Le conseguenze della modernità*, Bologna, 1994.

1.2. E' chiaro, però, che, poiché le istanze possono essere differenti, e, soprattutto, diversa può essere l'individuazione e l'interpretazione a monte dei termini giuridici codicizzati, per un verso si può arrivare solo ad una individuazione minimale di principi, per altro verso detta individuazione non garantisce ex sé eticità dei comportamenti.

Esistono problematiche varie che non trovano risposta nei principi di deontologia pur se correttamente elaborati, ma che la trovano, invece, in convinzioni personali che soggettivizzano i concetti generali che la deontologia fissa.

Ecco il passaggio necessario e, si direbbe, automatico all'etica; nel senso che, per affrontare una determinata serie di problematiche, è necessaria una mediazione tra la situazione concreta che deve affrontarsi e i principi che sono insiti in ognuno. In altre parole in molte circostanze è necessario "scegliere" (tra diverse opzioni, tutte legittime o legittimabili alla luce del precetto normativo). E non sempre la scelta si può fondare sulla tecnica, cioè su nozioni oggettive; non sempre può essere sufficiente il codice deontologico.

Se dunque i codici deontologici sono assolutamente necessari, perché riguardano aspetti di comune svolgimento dell'attività professionale, come la correttezza nel rapporto con gli "altri" - intesi come il cliente, le autorità dinanzi alle quali lo si assiste e lo si rappresenta, i colleghi, la società⁸- essi da un lato debbono essere ispirati ad una concezione universale della professione che regolamentano, dall'altro non possono non essere supportati (dall'etica di ciascuno e cioè) dall'elaborazione che ciascun professionista, di essi destinatario, ne fa.

⁸ Questi i soggetti individuati come destinatari della "missione" dell'avvocato dal Codice di deontologia degli avvocati europei, approvato dal C.C.B.E. il 28 ottobre 1998, e modificato il 28 novembre 1998 e il 15 dicembre 2002, ed in appendice all'interessante volume di Lilla Laperuta, *Compendio di ordinamento e deontologia forense*, Rimini, 2009.

2. Ma se la deontologia si fonda sull'etica ovvero sulla morale; cosa succede se si evolve l'etica? E se si dovesse ritenere che ciascuno possa avere una sua morale⁹?

Ecco che – come detto - può essere utile una proposta universale, che tiene conto dell'uomo, della sua natura, della sua centralità nella società. Una proposta che ben può valere per ciascun professionista e che ben può ispirare tutte le sue azioni, anche ed a maggior ragione quelle di codificatore di principi regolamentari della professione.

In questo quadro, il principio primo ispiratore dello spazio pubblico cui si può fare universale riferimento, può essere identificato nella dignità umana, nella *dignitas* di cui gode ogni uomo che obbliga ciascuno ad un riconoscimento pratico che diviene dovere di rispetto¹⁰; un principio –quello della *dignitas*- che "non è confessionale e che" (obbliga) "a non trattare l'uomo come una cosa"¹¹, essendo anzi la persona elemento centrale attorno cui tutto ruota; attraverso il quotidiano di ciascuno si mira così alla costruzione finalizzata di un bene comune¹². Acquistano così pieno senso i termini di giustizia (via della carità¹³), di carità (non posso donare all'altro del mio senza avergli dato in primo

⁹ Il problema è correttamente posto da E. SACCHETTINI, *Diritti e doveri dell'avvocato – Ordinamento forense*, Milano, 1990, p. 18.

¹⁰ Intesa come ciò per cui "l'uomo non può essere trattato da nessuno ... come un semplice mezzo, ma deve sempre essere trattato nello stesso tempo come fine"; cfr. Immanuel KANT, *Metafisica dei costumi*, 1797, II, par. 38.

¹¹ P.M. FLORIS, *Il problema della produzione del diritto*, in *Religione e spazio pubblico*, a cura di G. QUAGLIARELLO, Siena, 2007, p. 85.

¹² Ad avviso di chi scrive, una lettura più "piena" di detto principio si può avere attraverso la "lente" della dottrina sociale della Chiesa nel cui solco si pone la *Caritas in Veritate*, di Benedetto XVI si da poter essere una proposta di comportamento per l'uomo-professionista.

¹³ Benedetto XVI, *ibidem*, n. 6.

luogo ciò che gli compete secondo giustizia) e di bene comune¹⁴.

2.1. Ma se il quotidiano di ciascuno contribuisce al bene comune, viene da chiedersi come si sviluppa il quotidiano?

L'uomo è profondamente unitario nella sua strutturazione¹⁵ e non è pensabile una scissione tra l'azione ed il pensiero; senza scomodare l'elaborazione filosofica, è chiaro che il pensiero ispira l'azione e di conseguenza anche l'azione professionale non può che essere dettata dal pensiero. Così la naturale crescita non è, né può essere, solamente professionale (seppure questa è fondamentale), ma deve essere anche e soprattutto una crescita umana, ispirata appunto dal pensiero.

Ma allora l'aspetto professionale e quello umano rappresentano due assi portanti dell'essere professionista, proprio per l'unitarietà della natura umana innanzi descritta. Ed ecco nuovamente i ("soliti") lati dell'unica medaglia che informa la professione del legale: deontologia ed etica.

2.2. Crescere nella professione significa innanzi tutto crescere nella competenza professionale (ecco la "formazione continua" del C.N.F.) necessaria perché non si è credibili se non si è competenti; e ciò è già di per sé etico. La competenza, l'efficienza, la correttezza scientifica e relazionale, contribuiscono all'*unicum* professionale, e certamente la loro assenza rappresenta un disvalore morale. Una tale impostazione implica "il riconoscimento da parte di ciascuno dei doveri che si hanno come membro della comunità" per cui il professionista non solo ha il primario "dovere di rispettare le regole di professionalità ed efficienza che valgono" nel

¹⁴ Il "bene di noi tutti, formato da individui ... che si uniscono in una comunità sociale" Benedetto XVI, *ibidem*, n. 7.

¹⁵ Secondo D. CARBONE: "non c'è azione che non sia morale, e l'azione giuridica non potrà non rispettare questa condizione insopprimibile dell'agire umano, a meno che essa non voglia coincidere con il torto", in *La fondazione etica del diritto in alcune correnti del realismo contemporaneo*, Milazzo, 1967, p. 44.

suo mondo professionale¹⁶ ma (in particolare l'avvocato) ha altresì quello di vigilare sulla conformità delle leggi ai principi della Costituzione, nel rispetto della Convenzione per la salvaguardia dei diritti umani e dell'Ordinamento comunitario, "interpretando quella complessa realtà che l'insieme di diritto e società"¹⁷ garantendo "il diritto alla libertà e sicurezza e l'inviolabilità della difesa" ed assicurando "la regolarità del giudizio e del contraddittorio"¹⁸. Ecco dunque la funzione attiva e propositiva dell'avvocato, la cui attività "non si limita all'esecuzione fedele di un mandato nell'ambito della legge. In uno stato di diritto l'avvocato è indispensabile alla giustizia"¹⁹ e la sua crescita professionale è una garanzia di legalità, e quindi necessaria e doverosa²⁰.

La continua crescita professionale mantiene crescente la credibilità della persona, nella sua complessità; solo in tal modo si può trasmettere, a fianco dell'esperienza professionale e della consulenza, un concetto di alterità e giustizia²¹ nell'azione professionale, essenziale completa-

¹⁶ Così G. BAZOLI, *L'impegno dell'operatore cristiano*, in AA.VV. *Etica ed economia: riflessioni sul versante dell'impresa*, Milano, 1988, p. 60.

¹⁷ Così F. BENVENUTI, in *Nuovo Stato e crisi delle scienze politiche*, 1994, in *Scritti giuridici V*, 4354, come riportato da F. TRIMARCHI BANFI, in *Metodo e merito nell'opera del giurista: ricordo del professor Feliciano Benvenuti*, in *Dir.amm.* 2011, 1, p. 164.

¹⁸ Così il 2° comma del "Preambolo" del Codice deontologico forense, nel testo approvato dal Consiglio Nazionale Forense nella seduta del 17 aprile 1997 ed aggiornato con le modifiche introdotte il 16 ottobre 1999, il 26 ottobre 2002, il 27 gennaio 2006 (cfr. *Foro it.*, 2006, V, 243; poi, per un commento, R. DANOVÌ, *Il nuovo codice deontologico*, in *Prev.for.*, 2006, 6 e U. PERFETTI, *Le recenti modifiche al codice deontologico forense*, in *Rass. for.*, 2006, p. 1405); poi ancora il 18 gennaio 2007 e il 12 giugno 2008.

¹⁹ Così il "Preambolo" art. 1.1. del Codice di deontologia degli avvocati europei, *cit.*

²⁰ Essa risponde ad una concezione etica del lavoro che è per l'uomo e "non l'uomo per il lavoro", cosicché si riconosce "la preminenza del significato soggettivo del lavoro su quello oggettivo"; cfr. *Laborem exercens*, n. 6.

²¹ La "promozione della giustizia" in un'ottica sociale è ben illustrata nella *Centesimus annus*, al n. 58.

mento della stessa perché profondamente ed intimamente legato alla coscienza umana (che, appunto, ispira l'azione).

2.3. La vocazione professionale implica quindi un continuo sforzo di crescita da un punto di vista scientifico e da un punto di vista umano; ove ciò non fosse si creerebbe uno iato tra l'azione ed il pensiero che eliminerebbe quest'ultimo nei suoi fondamenti di eticità; "senza linfa spirituale il nostro patrocinio sarebbe infedele alle sue più profonde potenzialità"²².

La prima regola di credibilità –che è presupposto per l'attenzione all'altro– è –come innanzi accennato– l'aggiornamento quotidiano, la curiosità scientifica, il mettersi in discussione; ciò che presuppone una realistica considerazione di sé stessi e attenzione alla persona dell'altro. In questo contesto non appare casuale il principio sancito dal Codice deontologico²³, secondo cui "l'avvocato non deve accettare incarichi che sappia di non poter svolgere con adeguata competenza".

3. Ecco allora i punti che Goldoni –in avvio della sua carriera professionale– aveva indicato e che si sono innanzi citati; la *fatica e la probità* (cioè l'aggiornamento e la correttezza professionale) vanno di pari passo, sì da poter dare una risposta a quelle domande cui si era fatto cenno alla fine del paragrafo (cfr. nota 2)²⁴.

²² Il tema è affrontato da E. GAZ in *Infedele patrocinio*, Feltrina, 2001, p. 79.

²³ All'art. 12, comma 1°, che va altresì letto in uno con l'art. 13, che impone all'avvocato il dovere di aggiornamento professionale, specie con riferimento ai settori nei quali svolge la propria attività.

²⁴ Ecco allora le risposte, ognuna di esse possibile spunto per un dibattito più approfondito: a) la deontologia ha un senso profondo se vista in un contesto relazionale, e va intesa come consapevolezza di se stessi, dei propri limiti in una tensione positiva; è, come detto, il "come" della professione; b) a prescindere da luoghi comuni che non contano, appare evidente –ove ciò fosse– la necessità di affrontare tematiche quali quelle che ci occupano; c) ben si può essere grandi legali, essendo corretti, poiché la "furbizia", in senso positivo, la fornisce la conoscenza e cioè la preparazione.

3. I soggetti di interazione nell'attività professionale

Ed allora: *chi*, nel contesto sin qui delineato, è *l'altro*, il destinatario cioè dell'attività professionale nell'ottica che si è definita di alterità solidale²⁵?

1. L'«altro», per un avvocato, è in primo luogo il Cliente; la "parte assistita" (cui il Codice deontologico dedica il "Titolo III") caratterizzata da un rapporto fiduciario con il legale²⁶. E questo non tanto perché siano meno "altri" soggetti quali i Colleghi ovvero i magistrati ovvero i terzi che con il legale vengono a contatto, quanto perché nello stesso immaginario sociale primariamente viene il binomio avvocato - cliente (un po' come medico –paziente).

Ci si potrebbe sul punto dilungare: ci si limita a svolgere alcune considerazioni con particolare riguardo all'informazione ed alla parcella.

1.1. Nei confronti del destinatario della prestazione professionale, l'avvocato (ma potrebbe essere qualsiasi professionista) è chiamato a fornire le risposte che gli vengano chieste; risposte che non devono essere necessariamente quelle che il richiedente si vuole sentir dire, ma che devono essere quelle che vanno dette. In altre parole la valutazione che deve essere svolta dal professionista cui un problema viene sottoposto, deve essere oggettivamente ispirata in modo da fornire al richiedente i parametri della scelta e dell'azione da intraprendere; scelta che, supportata da suggerimenti corretti, sia libera e personale.

Non è dunque casuale se il Codice deontologico nel raccomandare al legale la corretta difesa de-

²⁵ In tal senso l'attività professionale, implicando "un moto spontaneo dell'essere ha una caratterizzazione di umanità priva di calcolo, un'urgenza intima di intervento nei confronti dell'altro", come afferma R. CIMINELLI, *Etica, finanza e mercati*, Roma, 2000, p. 181.

²⁶ Esplicito è l'art. 35, ma le previsioni successive hanno comunque come presupposto la corretta "gestione" della fiducia che viene consegnata al proprio avvocato, tanto che quando il legale si avveda che questa è venuta meno, può rinunciare al mandato conferitogli (art. 47).

gli interessi dell'assistito (artt. 36-38), impone l'obbligo di informazione dell'attività svolta; informazione che va quindi effettuata sia per fornire i parametri di scelta al Cliente, sia, una volta che essa è stata fatta, per metterlo in grado di seguire lo stato dell'azione avviata. E la riluttanza che sovente si riscontra può essere superata rammentando che un buon avvocato lo fa anche un buon Cliente, e che per essere tale il Cliente deve essere messo in grado di poter comprendere e condividere le scelte che vengono effettuate nel suo interesse.

Su tale profilo sembra opportuno insistere. Va considerato che colui che si rivolge ad un qualunque professionista, di fatto, si trova in una situazione di soggezione psicologica e di necessità di aiuto, che deve essergli fornito senza profittarne. Il bisogno che il soggetto manifesta al professionista va certamente soddisfatto: ma detta soddisfazione non deriva dall'illusione di una prestazione che venisse (vanamente) suggerita (di una cura, piuttosto che di un'azione legale), ma ben può derivare dall'illustrazione dell'assenza di decisivi rimedi; e questo anche a costo di limitare il beneficio economico a fronte della prestazione che così si conclude.

E questo perché? Perché la prestazione che deve essere fornita deve essere la migliore che si può fornire nell'interesse del Cliente, con ciò dando il meglio di sé stessi che significa competenza, ma anche umanità e comprensione e pazienza, nella consapevolezza che si ha una persona dinanzi a sé.

Giova precisare che un tale modo di immaginare e di svolgere la professione attribuisce al legale stabilità ed una serena fermezza nel perseguire l'interesse del proprio Cliente, che va sempre ascoltato, supportato e nello stesso tempo condotto, senza perdere la coscienza della realtà, che l'avvocato deve tenere ben presente. Qui è anche il "segreto" di un rapporto corretto e rispettoso delle reciproche posizioni con i Colleghi, i Magistrati, le persone tutte che interagiscono con un avvocato.

La professione in quanto prolungamento della vita personale e della propria soggettività, non può e non deve essere senza anima.

1.2. E' in questo contesto che si colloca –e questo è un altro profilo importante del rapporto in esame– la questione degli onorari professionali, e quindi la questione del giusto compenso per la prestazione professionale svolta. Certo: il profitto, in un'attività professionale come in qualsiasi attività lavorativa è necessario ed anzi doveroso oltretutto naturale. Ma esso deve essere equo; e mi diverte rammentare al riguardo poesia del noto poeta romanesco Trilussa²⁷, che ben rende come non deve essere l'attività di parcelazione.

Ma è chiaro che, a fronte di una prestazione professionale e lavorativa, il guadagno è più che legittimo; è riconosciuta "la giusta funzione del profitto, come indicatore del buon anda-

²⁷ Trilussa (= Carlo Alberto Salustri; 1871-1950), ha composto la seguente poesia che si intitola: *Er gatto avvocato*. "La cosa annò così. La Tartaruga, mentre cercava un posto più sicuro pe' magnasse una foja de lattuga, j'amancò un piede e cascò giù dar muro: e, quer ch'è peggio, ne la scivolata rimase co' la casa arivortata. Allora chiese ajuto a la Cagnola; dice: - Se me rimetti in posizione t'arigalo, in compenso, una braciola che ciò riposa a casa der padrone. Alcetti? - Alcetto. - E quella, in bona fede, co' du' zampane l'arimise in piede. Poi chiese: - E la braciola? - Dice: - Quale? - Ah! - dice - mò te butti a Santa Nega! T'ammasccheri da tonta! È naturale! Ma c'è bona giustizia che te frega! Mò chiamo er Gatto, j'aricconto tutto, e te levo la sete cor presciutto! - Er Gatto, che faceva l'avvocato, intese er fatto e j'arispone: - Penso che è un tasto un pochettino delicato, perché c'è la questione der compenso: e in certi casi, come dice Orazio, promissio boni viri est obligazzio. - Ma prima ch'io decida, è necessario che la bestia medesima sia messa co' la casa vortata a l'incontrario finché nun riconferma la promessa, pe' stabili s'è un metodo ch'addopra solo quando se trova sottosopra - Così fu fatto. Er Micio disse: - Spero che la braciola veramente esista... - La Tartaruga je rispose: - E' vero! Sta accosto a la graticola... L'ho vista. - Va bene, - disse er Gatto - nu' ne dubbito: mò faccio un soprallongo e torno subito. - E ritornò, defatti, verso sera. - Avemo vinto! - disse a la criente. Dice - Davvero? E la braciola?-C'era... ma m'è rimasto l'osso solamente, perché la carne l'ho finita adesso pe' sostené le spese der processo".

mento dell'azienda", ma va ricordato che esso "non è l'unico indice delle condizioni dell'azienda" (e quindi di uno studio professionale) "E' possibile che i conti economici siano in ordine ed insieme che gli uomini, che costituiscono il patrimonio più prezioso dell'azienda, siano umiliati e offesi nella loro dignità"²⁸. Dunque il mero guadagno non deve essere il fine primario dell'azione professionale: si spieghino così anche le previsioni del Codice deontologico sulle modalità di parcellazione²⁹. In altre parole non devono evitarsi gli eccessi né verso l'alto, né verso il basso; praticare tariffe di dumping neppure concreterebbe una scelta etica, non potendosi sempre garantire qualità del lavoro.

Il profilo degli onorari è divenuto profilo critico e non voglio qui aprire un capitolo troppo grande; certamente la nostra è stata una categoria penalizzata ma è anche vero che la situazione sociale è cambiata. Una strada è allora quella dell'onorario concordato con il Cliente correttamente e previamente informato.

2. L'"altro" è poi (e per certi versi anche prima del Cliente) il Collega. I principi ispiratori dell'azione del professionista rimangono ovviamente gli stessi che improntano i rapporti con il Cliente; se infatti il rapporto è con persone, non può esservi una modificazione dell'approccio di fondo sulle modalità di rapportarsi.

Cosicché correttezza e lealtà devono improntare i rapporti tra Colleghi, sia quando si è consorti di lite ovvero comunque si collabori su una medesima questione³⁰, sia quando si difendono Parti diverse ed opposte³¹, sia infine quando si subentra ad un Collega nello stesso giudizio³².

²⁸ Così *Centesimus annus*, n. 35.

²⁹ Su tale profilo si richiamano gli artt. 43 - 46 del Codice.

³⁰ Si richiamano a tal fine gli artt. 22.1, 30, 31 del Codice.

³¹ Si richiamano a tal fine gli artt. 23, 27, 28, 29, 32 del Codice.

³² Si richiamano a tal fine l'art. 33 del Codice.

Le previsioni deontologiche (Titolo II) sono al riguardo precise e mirano a salvaguardare l'interesse del Cliente, tuttavia tutelando lo spirito di colleganza. Anche qui il giusto equilibrio tra le parti. Ciò significa che il Collega va informato, ovvero rispettato e messo in condizione di poter svolgere correttamente le proprie difese (si pensi al rispetto dei termini ad esempio nelle udienze cautelari, ed alla previa consegna al Collega di documenti o memorie che si andranno a produrre in quella sede; ed in questo c'è anche il Magistrato che deve sovrintendere); ma sempre l'interesse del Cliente deve prevalere nella correttezza dei rapporti.

2.1. Ci si può chiedere ad esempio, come si informa il proprio *dominus* e quando.

Si badi che quando un Collega ne delega altro perché la controversia si svolge in altro Distretto (si pensi al caso -frequente per chi svolge la professione a Roma- di essere scelto da un Collega di altro Distretto per un giudizio innanzi a giurisdizioni superiori; occasione professionale che implica sovente anche delicate discussioni in sede cautelare, come nel caso delle domande di sospensione innanzi al Consiglio di Stato), quest'ultimo è destinatario di una "duplicata" forma di fiducia; quella del Collega che lo ha "coinvolto", e quella del Cliente di quest'ultimo che, affidandosi al proprio originario legale, si affida anche a colui che lo stesso legale sceglie di associare nella Difesa. Ecco la ragione della importanza del confronto preventivo con il Collega (magari prima della discussione cautelare), la condivisione della linea difensiva, la relazione sull'andamento della discussione, la non prevaricazione del Collega medesimo con riguardo al suo Cliente.

Come e quando, poi, si trasmettono atti o istruzioni al proprio domiciliatario; all'ultimo giorno ed all'ultima ora, ovvero lo si preavverte di un'emergenza, ovvero si riesce a non porlo in condizioni di lavorare in emergenza (ove mai l'emergenza poteva essere evitata). Informazioni da fornire che anche qui devono essere complete; poiché il nostro Collega è lui in prima

battuta che interloquisce con la Curia e quivi si propone con la sua credibilità. D'altra parte all'esito dell'adempimento effettuato, ovvero dell'udienza svolta, informare subito; la fiducia riposta va ricompensata.

2.2. Ci si può chiedere ancora come ci si regola sulle modalità di redazione dell'atto; profilo questo che involge anche il rapporto con il proprio Cliente oltreché con il Collega. Ferma restando la necessaria non utilizzazione di termini non appropriati (ma questo è già previsto nella normativa deontologica), nonché il ricorso ad una corretta esposizione dei fatti³³, si pone sovente la questione delle eccezioni in rito che vengono sollevate e che naturalmente –come tali- possono afferire all'attività professionale del Collega ed eventualmente palesarne una scelta processuale non coerente con il dato normativo; d'altra parte –come pure si è detto- l'interesse del Cliente deve essere tutelato, cosicché l'eccezione in rito va proposta, in modo garbato, problematico e sintetico, se fondata, e quindi se potenzialmente idonea a risolvere la controversia a favore del proprio assistito.

2.3. Altro aspetto che può essere di interesse sono le citazioni (cioè le massime) che vengono riportate negli atti difensivi a sostegno della propria posizione; profilo quest'ultimo che involge anche l'attività del professionista nei confronti del Magistrato. Un illustre collega³⁴ elabora al riguardo e nomina tre tipi di massime che vanno evitate: *a)* quelle "anestetizzanti", per cui l'avvocato trovata la massima, la sposa e smette di pensare, senza svolgere alcuna elaborazione personale e dando unico valore al pre-

³³ La cosa fornisce credibilità al legale anche agli occhi del Giudicante e ben può essere estesa ad ogni ambito dell'agire umano, poiché è sempre più opportuno "lasciare parlare, nella loro serena ed oggettiva documentazione i fatti e le testimonianze" (così in una lettera dell'aprile del 1925 di Alcide De Gasperi), per poi commentarli e leggerli in punta di diritto, piuttosto che fornire degli stessi una prospettazione parziale o peggio inesatta.

³⁴ Il riferimento è al lavoro di I. CACCIAVILLANI, *Testamento d'avvocato*, Padova, 2010, p. 46 e ss.

cedente; *b)* quelle "eversive", che sono adattate al caso con ritocchini ad *usum delphini* al testo della stessa, con ciò operando una eversione del vero giuridico; *c)* quelle "incongrue", cioè ultronea o eccessiva sì da indurre il legislatore a esplicitare il principio di sinteticità degli atti (art. 3.2 c.p.a.).

2.4. Molte dunque le occasioni che quotidianamente si pongono all'attenzione dell'avvocato di relazionarsi con un Collega; occasioni di delicatezza e cortesia professionale che involontariamente alcune volte si perdono perché si è travolti dalle molte "altre cose da fare"³⁵. Ebbene: non è da dimenticare che anche queste appena descritte – e prima di altre – sono cose "da fare".

3. Il concetto di alterità descritto in precedenza, implica poi un'analisi del trattamento e della formazione dei collaboratori e/o dei dipendenti cui va data fiducia. Tale profilo è elaborato dal Codice deontologico, che pone importanti concetti che si sposano perfettamente con la linea sin qui tracciata³⁶.

Così, pur nella giustizia e nel rispetto dei ruoli, è necessario che il professionista (nella sua veste di datore di lavoro e comunque di *manager*) compia uno sforzo per la loro formazione ed aggiornamento³⁷, nonché per garantire loro "una giusta remunerazione del lavoro"³⁸, non solo in termini economici; ecco il perché, se così opera, si può legittimerete essere chiamati

³⁵ Altro aspetto importante –nei rapporti con i colleghi ma anche con il cliente- è rappresentato dalle lettere; molto più importanti di quanto non appaia *prima facie*, poiché esse rimangono, ed a maggior ragione oggi nel web E se una lettera è superficialmente scritta e sembra stonare con la nostra personalità, il destinatario che ne penserà? E questo vale per ogni scritto e non è agli atti ma è l'atto³⁵; ecco la particolare attenzione ad esse. Ci si può ancora chiedere se non sia il caso di informare un Collega cui si subentra in altro grado di giudizio, magari proponendo al Cliente un affiancamento ...

³⁶ Sul punto gli artt. 25 e 26 del Codice

³⁷ Il concetto "dell'istruzione accessibile" è affrontato da Giovanni Paolo II in particolare in *Laborem exercens*, n. 8.

³⁸ *Laborem exercens*, n. 19.

“maestro”. E’ quindi necessario tentare di comprendere e valutare le potenzialità di ognuno, mirando ad accrescerle per orientarle al fine di operare una distribuzione corretta dell’appagamento del lavoro di ciascuno.

E questo se per un verso risponde a principi di socialità nel lavoro, incentiva la stessa produttività. In altre parole l’esercizio di scelte organizzative responsabili, consente la realizzazione di una convivenza nel contesto lavorativo che mira a creare una corresponsabilizzazione sugli obiettivi che, oltre ad incidere sulle singole persone sotto il profilo di un loro maggiore appagamento, svolge i suoi riflessi sulla capacità produttiva delle stesse; con la conseguenza che, nel contesto di tale virtuoso interscambio, nasce un beneficio (e non solo economico) non solamente per il professionista (per il datore di lavoro) ma per gli stessi collaboratori e/o dipendenti. Ciò non significa che i problemi non ci siano, anzi si è perfettamente consapevoli che essi sono diversificati ed in continuo divenire, specie se si ha una struttura organizzata; si provino, però e ad esempio, situazioni di flessibilità per evitare la *tragic choice* tra famiglia e lavoro ... ma tutto sta a come si pongono nell’azienda le regole e come si coniugano con esse i principi di solidarietà e libertà ... e si torna alla carità con la giustizia ... Si può realizzare così, oltre ad una crescita professionale reddituale e di appagamento propria e degli altri, un servizio che può incidere per una piccola, grande, parte sulla società.

4. Una parola va infine spesa con riguardo al rapporto con i magistrati, sul quale, del resto, anche il Codice è chiaro (art. 53) e sul quale non ci si sofferma perché la questione è trattata da altri subito.

E’ evidente che in questo caso si incontrano due professionalità di grande rilievo sociale, ed il rapporto in sede di giudizio deve essere improntato al rispetto ed all’attenzione reciproca.

Il punto di delicatezza è quello che lo stesso Codice affronta e correttamente risolve, che è correlato all’eventuale rapporto personale che

può sorgere tra avvocato e magistrato. Il rispetto dei ruoli e la sensibilità di ognuno, fanno per entrambi un buon professionista che opera in coscienza e nell’interesse della giustizia³⁹.

4. Il “tempio della fortuna”

Una “galleria affrescata” di tale fatta non si dipinge in una serata; né dipende dal solo “pittore” che pure può avere le sue manchevolezze anche caratteriali. E tutto ciò implica un cammino personale di ciascun professionista ma anche di coloro che contribuiscono allo svolgimento della sua attività professionale, cioè anche di tutti i componenti della struttura che in qualche modo a quest’ultimo si riferiscono. Esistono, in altre parole, limiti soggettivi ed oggettivi che ostacolano il disegno ora delineato; e sarebbe utopistico non riconoscerlo, cosicché esiste effettivamente il rischio concreto che alcuni aspetti tra quelli delineati rimangano a livello di mere affermazioni di principio. Ma le difficoltà non devono far venire meno l’impegno soggettivo del professionista affinché coltivi i principi di alterità giorno per giorno; altrimenti l’affresco non si dipinge; ed anzi si rinuncia a dipingerlo.

Quanto sin qui descritto implica anche un rapporto nei confronti della professione forse differente da quello di prima e comune accezione e che quindi potrebbe essere definito nuovo. Forse si può pensare che la professione non divenga il fine della vita; essa è certamente un valore per la vita e della vita; ma è uno strumento. Determinante e necessario, ma pur sempre uno strumento per l’autorealizzazione e per la realizzazione di un progetto relazionale. E’, in altre parole, un valore strumentale “cosicché l’attività professionale non possiederebbe valore in sè, ma lo riceverebbe dal fine a cui è orien-

³⁹ Al riguardo si rinvia ad A. POLICE, *Riflessioni in tema di deontologia e giustizia amministrativa*, in *Dir. proc. amm.*, 2010, 1, p. 23 e ss.

tata”⁴⁰. Ove ciò non fosse, ci si troverebbe in una situazione vuota e priva di crescita personale: ci si troverebbe ad essere diventati umanamente rilevanti sotto il profilo professionale, ma insignificanti da un punto di vista umano e quindi non completi neppure professionalmente, per quello che sin qui si è detto. Ed allora ci si auspica di procedere, quanto meno con la tensione emotiva, riempiendo di significato trascendente le scelte quotidiane, al fine di compiere in libertà e serenità ciò che dobbiamo e che anzi vogliamo fare. Perché, questo affresco che ciascuno di noi sta dipingendo e che è sempre in divenire, esplicita una splendida professione, che, pur con le sue tensioni e rischi, le preoccupazioni e le sue rabbie, è in grado di fornire grandi gioie e soddisfazioni umane e professionali in una continua e stimolante sfida con se stessi e con gli altri ed in un divertente e sottile agone intellettuale; nella speranza di lasciare una traccia della propria attività ma anche un messaggio sulle ragioni etiche della stessa⁴¹.

Ecco che si giunge quello che il Goldoni chiamava “tempio della fortuna” tenendo conto che “per essere grande, sii intero: nulla di tuo esagera o censura / sii tutto in ogni cosa così in ogni lago la luna brilla tutta perché vive in alto”⁴².

⁴⁰ “Questa preferenza emerge dalla visione del valore e del non valore morale: vive per la politica, o per la professione, chi imposta la sua attività innanzitutto per il conseguimento del bene comune, e solo secondariamente del guadagno; vive di politica, o di professione, chi si prefigge come scopo, soltanto o fondamentalmente il guadagno, e solo secondariamente il bene comune”: così M. WEBER, *Il lavoro intellettuale come professione*, Milano, 5° ed. 1980.

⁴² Così l’epitaffio tombale di Fernando Pessoa (che si firma Ricardo Reis; poeta: 1888-1935), oggi nel Monastero di Jeronimos a Lisbona.

